

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

**N. 405/AV5 DEL 09/04/2018**

**Oggetto: Dipendente M.A. (matricola n. 14606) CPS – Infermiere (Cat. D) a tempo indeterminato. Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità alle mansioni del profilo di appartenenza.**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- di prendere atto del giudizio espresso con il verbale n. J11701072 redatto in data 13.12.2017 , conservato agli atti di questa Unità Operativa da parte della Commissione Medica Interforze di 2<sup>a</sup> istanza di Roma, relativamente al Sig. M.A. (matricola n. 14606) dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D) che è così formulato nella parte conclusiva: *“Permanentemente non idoneo al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo di inquadramento... .”* ;
- di dichiarare l'impossibilità di una proficua ricollocazione del dipendente Sig. M.A. in profilo diverso da quello di appartenenza ma equivalente, compatibilmente con la struttura organizzativa di questa Area Vasta 5;
- di procedere per quanto sopra rappresentato, alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il Sig. M.A. per sopravvenuta inidoneità al servizio, con diritto a pensione, con decorrenza dal **04.04.2018**, ai sensi ex art. 55 – octies del D.Lgs. 165/2001 ,
- di corrispondere allo stesso l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'ultima parte del 3° comma dello stesso art. 23 nei termini previsti dal successivo art. 39 del CCNL sottoscritto

l'1.9.1995 pari ad Eur. 9.111,80 relativamente alle competenze fisse, Eur. 2.431,03 per gli oneri ed ad Eur. 774,50 per IRAP per un importo totale di € 12.317,33 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa ;

- di precisare che con la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alle proprie mansioni del Sig. M.A., l'Amministrazione consegue un risparmio di Eur. 30.023,49 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 04.04.2018 al 31.12.2018 ;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
- di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

**Il Direttore dell'Area Vasta 5**  
**( Avv. Giulietta Capocasa)**

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -****U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE**

## □ Normativa di riferimento:

art. 13 L. 274/1991;

art. 6 CCNL sottoscritto il 20.09.2001 integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;

Circolari n. 57 del 24.10.1997 INPDAP;

Legge n. 449/1997

Circolare n. 477 del 14.12.2004 Ministero dell'Economia e delle Finanze;

artt. 23, 24, 39 CCNL sottoscritto il 1°. 09.1995

D.Lgs. n. 165/2001

D.P.R. 27 luglio 2011, n.171.

## □ Motivazione:

Il dipendente M.A. - matricola n. 14330 - si riportano le sole iniziali del nome e cognome, nel rispetto delle norme e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 sulla tutela dei dati personali), in servizio a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso questa Amministrazione in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D), con nota prot. n. 39052 del 25.05.2017 ha chiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale per l'avvio del procedimento della risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente ed assoluta ad ogni proficuo lavoro, non dipendente da causa di servizio, ai sensi dell'art.13 della Legge n.274/1991, nel rispetto delle norme previste dall'art.6 del CCNL sottoscritto il 20.9.2001 integrativo del CCNL del Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999;

La circolare n.57 del 24 ottobre 1997 dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n.257 – serie generale – del 4.11.1997) stabilisce: “...,gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione della inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali. In caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia quattordici anni sei mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione.”;

Successivamente la Circolare n.477 del 14.12.2004 del Ministero dell'Economia e della Finanze ribadisce quanto sopra e cioè: “..., l'accertamento della condizione di inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi proficuo lavoro deve essere richiesto, per competenza al Collegio medico appositamente costituito presso la ASL, integrato, come previsto dall'art.13 della citata Legge n.274/1991 da un medico in rappresentanza della Cassa cui il dipendente risulti iscritto (ora INPDAP);

Con nota prot. 0043822 del 13.06.2017, questa Amministrazione ha pertanto chiesto, alla Commissione Medica di Verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Ancona, di sottoporre a visita il dipendente anzidetto, al fine di accertare definitivamente l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, l'eventuale dispensa dal servizio per lo stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;

La Commissione Medica di Verifica di Ancona, in data 05.09.2017 con nota prot. n. 0001521/2017 ha trasmesso anticipatamente l'estratto del verbale n. 3886 redatto in pari data 05.09.2017 e pervenuto al prot. gen. al n. 64384 del 06.09.2017, agli atti di questa Unità Operativa, dal quale si rileva il seguente giudizio medico legale relativamente al dipendente sig. M.A. “ *Idoneo al servizio*”;

Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 70312 del 27.09.2017, il dipendente M.A. ha presentato ricorso al giudizio medico espresso dalla suddetta Commissione Medica ed contestualmente ha chiesto a questa Amministrazione di voler inoltrare la medesima istanza alla Commissione Medica di seconda Istanza del Ministero della Difesa con sede a Roma;

Questa Amministrazione con nota prot. n. 71465 del 03.10.2017, ha trasmesso tutta la suddetta documentazione inerente il ricorso presentato dal dipendente interessato, alla Commissione Medica di seconda Istanza del Ministero della Difesa di Roma;

La Commissione Medica Interforze di 2<sup>a</sup> istanza di Roma, con nota acquisita al protocollo generale di questa Area Vasta, al prot. n. 81713 del 08.11.2017 ha trasmesso l'invito a visita medica presso la propria sede legale della dipendente in argomento, per il giorno 12.12.2017, chiedendo contestualmente la notifica all'interessato della detta convocazione;

Questa U.O.C. con nota prot. n. 82091 del 09.11.2017, ha provveduto, pertanto, a comunicare al Sig. M.A. quanto sopra;

La Commissione Medica di seconda Istanza di Roma con il verbale n. J11701072 datato 13.12.2017, pervenuto al prot. gen. al n. 12830 del 15.02.2018, conservato agli atti di questa Unità Operativa, ha espresso il seguente giudizio medico legale relativamente al dipendente sig. M.A.:

- “1) Permanentemente non idoneo al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo proprio di inquadramento professionale. Si idoneo a compiti di supporto amministrativo. Controindicate mansioni a maggiore stress psichico e contatto diretto e continuativo con l'utenza.
- 2) La non idoneità permanente relativa e' determinata da infermità che, sulla base degli atti, non risultano oggetto di accertamento ai fini della dipendenza da causa di servizio”.

L' art. 6 CCNL sottoscritto il 20.09.2001 integrativo del CCNL Comparto Sanità stipulato il 7.4.1999 al comma 1) prevede, tra l'altro, che “nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, l'azienda non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica e psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative dei vari settori, anche in posizioni lavorative di minor aggravio ove comunque possa essere utilizzata la professionalità espressa dal dipendente”;

Il dipendente M.A. letto il succitato giudizio di visita collegiale, con nota ID 938671 del 15.02.2018, ha comunicato a questa UOC . di dare il proprio consenso ad essere impiegato in un diverso profilo del ruolo amministrativo poiché in possesso dei titoli, conseguentemente ad essere collocato in un livello economico immediatamente inferiore della categoria attualmente rivestita ovvero in un profilo immediatamente inferiore della categoria sottostante;

Questa UOC in riscontro alla suddetta nota, ha comunicato al dipendente in questione, che verificato in concreto, nella vigente dotazione organica della AV5 non figurano di posti vacanti per il profilo professionale di Coadiutore Amministrativo (Cat. B), per il cui inquadramento il lavoratore medesimo risulterebbe in possesso dei requisiti culturali e professionali, previsti dal vigente CCNL Comparto Sanità e pertanto, non essendo possibile ricollocarlo al servizio attivo questa Amministrazione conseguentemente deve disporre la risoluzione del rapporto di lavoro attualmente in essere;

Con nota pervenuta al protocollo generale al n. 15040 del 23.02.2018, in risposta a quanto anzidetto, il Sig. M.A. ha rappresentato il proprio assenso alla risoluzione del rapporto di lavoro;

Il Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche di questa AV5, Dott.ssa Maria Rosa La Rocca, in data 27.03.2018 in calce alla suddetta nota prot. n. 14685/2018, ha comunicato che la risoluzione del rapporto di lavoro del Sig. M.A. dovrà avvenire al termine della fruizione delle ferie maturate e non godute fino alla data succitata;

Il comma 6) del medesimo art. 6 prevede inoltre che: "Al dipendente idoneo e proficuo lavoro ai sensi del comma 1) che non possa essere ricollocato nell'ambito dell'azienda di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 21;

L'art. 21 CCNL 1994/1997 come integrato dal CCNL integrativo 1998/2001 e dal 2006/2009 al comma 4 prevede che: ... il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro - l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso;

Per quanto anzidetto, si ritiene di non poter dover recuperare al servizio attivo il dipendente Sig. M.A. in mansioni affini a quello rivestito e pertanto, si deve conseguentemente disporre la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità alle mansioni proprie del profilo di appartenenza del Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere sig. M.A. con effetto dal 04.04.2018;

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'anzianità di servizio minima, utile per conseguire il diritto alla pensione di inabilità, è di 20 anni per la mansione e 15 anni per il proficuo lavoro;

Verificato che il dipendente in parola, alla data del 12.06.2017, ha maturato un'anzianità contributiva di anni 39, mesi 9 e giorni 10 ed una anzianità anagrafica di 59 anni e mesi 6 e pertanto utile al conseguimento del trattamento di quiescenza ;

In caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per risoluzione oggettiva, originata da impossibilità sopravvenuta all'effettuazione della prestazione lavorativa, non dipendente dalla volontà del lavoratore ma causata dall' inidoneità fisica, è dovuta l'indennità sostitutiva del mancato preavviso equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso;

L'Amministrazione, pertanto, provvede alla dispensa dal servizio del dipendente Sig. M.A. con effetto dal 11.05.2018, "corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso", art.23, 3° comma, del CCNL sottoscritto l'1.9.1995, pari ad Eur. 9.111,80 relativamente alle competenze fisse, Eur. 2.431,03 per gli oneri ed ad Eur. 774,50 per IRAP per un importo totale di € 12.317,33 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa, si precisa inoltre, che questa Amministrazione avrebbe sostenuto l'onere di € 30.023,49 relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 04.04.2018 al 31.12.2018 ;

Ritenuto pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, di dover provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente sopraindicato per "*Inabilita' in modo permanente al servizio, in modo relativo alla mansione del profilo di appartenenza*", come dipendente di amministrazione pubblica, ex art. 55 – octies del D.Lgs. 165/2001" , con effetto dal 04.04.2018.

Per quanto sopra esposto e motivato,

#### SI PROPONE:

- di prendere atto del giudizio espresso con il verbale n. J11701072 redatto in data 13.12.2017 , conservato agli atti di questa Unità Operativa da parte della Commissione Medica Interforze di 2<sup>a</sup> istanza di Roma, relativamente al Sig. M.A. (matricola n. 14606) dipendente di questa Amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere (cat. D) che è così formulato nella parte conclusiva: "*Permanentemente non idoneo al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni del profilo di inquadramento... .*" ;
- di dichiarare l'impossibilità di una proficua ricollocazione del dipendente Sig. M.A. in profilo diverso da quello di appartenenza ma equivalente, compatibilmente con la struttura organizzativa di questa Area Vasta 5;
- di procedere per quanto sopra rappresentato, alla risoluzione del rapporto di lavoro in essere con il Sig. M.A. per sopravvenuta inidoneità al servizio, con diritto a pensione, con decorrenza dal **04.04.2018**, ai sensi ex art. 55 – octies del D.Lgs. 165/2001 ,
- di corrispondere allo stesso l'indennità sostitutiva di preavviso di cui all'ultima parte del 3° comma dello stesso art. 23 nei termini previsti dal successivo art. 39 del CCNL sottoscritto l'1.9.1995 pari ad Eur. 9.111,80 relativamente alle competenze fisse, Eur. 2.431,03 per gli oneri ed ad Eur. 774,50 per IRAP per un importo totale di € 12.317,33 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa ;
- di precisare che con la risoluzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta inidoneità alle proprie mansioni del Sig. M.A., l'Amministrazione consegue un risparmio di Eur. 30.023,49

- relativo al costo delle retribuzioni, corrisposte al predetto dipendente per il periodo dal 04.04.2018 al 31.12.2018 ;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione all'albo informatico di questa Area Vasta 5;
  - di dare atto che la presente determina è non sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i;
  - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell' art. 17 della L.R. 26/96.

Il Responsabile del Procedimento  
P.O. Settore Giuridico e  
controversie inerenti il rapporto di lavoro  
Dr. Francesco Tomassetti

Il Dirigente UOC Gestione Risorse Umane attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

**Il Dirigente Amministrativo**  
**U.O.C.Gestione Risorse Umane**  
**( Dr.Silvio Maria Liberati)**

Per il parere infrascritto:

### **RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

Visto quanto dichiarato nel documento istruttorio, in ordine alle precisazioni di spesa e stante l'obbligatorietà della corresponsione della stessa l'indennità sostitutiva di preavviso, ai sensi del CCNL Comparto Sanità vigente, si attesta che l'onere derivante dall'adozione del presente atto, per un importo totale di € € 12.317,33 che graverà sui conti economici n. 0512030102 n. 0512030202 n. 0512030302 e relativo tetto di spesa sul Bilancio 2018.

Il Responsabile del Controllo di Gestione  
(Dr. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente  
U.O.C Attività Economiche e Finanziarie f.f.  
(Dr. Cesare Milani)

**- ALLEGATI -**





La presente determina consta di n.7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.